GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 26 SETTEMBRE — NUM. 226

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto *numero MMMDCCCCII (Serie 3ª, parte supplementare), che approva l'annesso statuto organico della fondazione Valenzasca e Brunelli Majoni in Borgomanero* — **R.** decreto *che proroga di altri tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio Comunale di Roma* — **Ministero dell'Interno:** *Circolare ai signori prefetti del Regno sul trasporto di emigranti dal Regno con trasbordo nei porti esteri* — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **MMMDCCCCII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 28 aprile 1887, numero MMDLVIII (serie 3ª, parte supplementare), col quale i due legati scolastici Valenzasca e Brunelli-Majoni, istituiti a favore del comune di Borgomanero, furono riuniti in un solo ente morale Valenzasca-Brunelli-Majoni pel mantenimento d'una Scuola tecnica in Borgomanero;

Visto il precedente Nostro decreto del 23 novembre 1879, numero MMCCCLXIX (serie 3ª, parte supplementare), col quale era stato autorizzato il comune di Borgomanero ad accettare un legato di L. 1000, istituito dal fu avvocato Antonio Gattico nello scopo di conferire ogni anno un premio di L. 50 all'alunno più distinto della Scuola tecnica locale;

Veduta l'istanza del comune di Borgomanero affinchè sia approvato lo statuto della fondazione Valenzasca-Brunelli-Majoni secondo lo schema approvato da quel Consiglio comunale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto organico della fondazione predetta annesso al presente decreto e visto d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.
L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO *organico dell'Istituto Valenzasca-Brunelli-Majoni.*

Art. 1.

L'Istituto Valenzasca-Brunelli-Majoni costituito in Borgomanero con R. decreto 28 aprile 1887, n. 2658, ha per iscopo di mantenere una scuola tecnica completa e ordinata secondo le leggi e i regolamenti in vigore, nella quale, oltre agli insegnamenti ordinari si diano venticinque conferenze pubbliche annue di agricoltura.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente consiste in certificati di rendita del Debito pubblico ed in capitali fruttiferi dipendenti da residuo prezzo di vendita di stabili, censi e case.

Art. 3.

L'amministrazione di tale Ente è affidata al Consiglio comunale di

Borgomanero, come dai testamenti della fu Luigia Brunelli vedova Majoni, pubblicati il 13 febbraio 1872 e del fu Giovanni Battista Valenzasca, pubblicati il 18 dicembre 1872.

Art. 4.

Al patrimonio dell'Ente va unito un certificato di rendita di lire 50 sul Debito pubblico proveniente da un lascito disposto dal fu cavaliere avv. Antonio Gattico con suo testamento olografo depositato in atti Bastone, notaio di Torino, il 9 aprile 1879, il cui interesse è destinato in premio a quello degli allievi di detta scuola che sarà riputato distinto fra i borgomaneresi e del quale fu approvata l'accettazione col R. decreto 23 novembre 1879. Il premio sarà conferito dalla Direzione della scuola nei modi stabiliti pel conferimento dei premi dal Regolamento generale sulle scuole tecniche.

Art. 5.

Hanno diritto al premio Gattico:

a) gli alunni della scuola tecnica che appartengono a famiglie aventi tuttora il domicilio d'origine in Borgomanero;

b) gli alunni che appartengono a famiglie le quali da dieci anni almeno tengono la residenza in Borgomanero.

Art. 6.

L'insegnamento tecnico sarà impartito a norma di legge da professori titolari reggenti e incaricati muniti di regolare diploma, cogli stipendi stabiliti dalle leggi e regolamenti in vigore per le scuole tecniche governative. L'insegnamento pratico di agricoltura, di cui all'art. 1, sarà dato da un professore, munito della debita abilitazione, in venticinque conferenze annue pubbliche, in quei giorni e mesi dell'anno che verranno stabiliti dalla Giunta comunale d'accordo coll'insegnante.

Art. 7.

Spetta al Consiglio comunale la nomina e il licenziamento di tutto il personale dirigente e insegnante, salvo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, ed alla Giunta la nomina ed il licenziamento dei salariati addetti alla scuola.

Ogni anno il comune sottoporrà alla Giunta amministrativa e al Consiglio scolastico provinciale il bilancio consuntivo e preventivo del legato.

Art. 8.

Qualora, esaurito il reddito necessario pel mantenimento della scuola tecnica e l'insegnamento dell'agricoltura, si verifichi un'eccedenza, questa verrà, in ogni anno, dopo l'approvazione del conto consuntivo per parte dell'autorità superiore amministrativa, convertita in elemosina da distribuirsi ai poveri di Borgomanero per mezzo della locale Congregazione di carità. Quando vi siano parenti poveri della fu Luigia Brunelli-Majoni o del fu suo marito avv. Carlo Majoni, sarà la detta eccedenza ad essi esclusivamente distribuita in quella proporzione che la Congregazione crederà conveniente, avuto riguardo al rispettivo grado di parentela ed al relativo stato di povertà.

Art. 9.

Disposizione transitoria.

I fondi attualmente disponibili sugli avanzi degli anni 1885-86-87 saranno impiegati nell'adattamento della casa in via Ghiacciaja per uso della scuola tecnica e di agricoltura: l'eventuale eccedenza sarà capitalizzata, e l'interesse distribuito ogni anno a norma dell'articolo precedente.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 28 giugno prossimo passato, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Roma e veniva nominato Commissario straordinario di quell'Amministrazione il signor commendatore Camillo Finocchiaro Aprile, deputato al Parlamento Nazionale;

Ritenuto che sia per iscadere il termine dell'Amministrazione provvisoria e non è possibile per la ristrettezza del tempo che il Regio Commissario possa compiere la missione affidatagli:

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale dovrebbero aver luogo le elezioni per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma è prorogato a tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 16 settembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare *ai signori Prefetti del Regno sul trasporto di emigranti dal Regno con trasbordo nei porti esteri.*

Roma, addì 16 settembre 1890.

Nell'applicazione della circolare 14 luglio a. c. concernente l'imbarco di emigranti in porti esteri si sollevò il dubbio se il principio nella medesima stabilito si estendesse anche col fatto di quelle Società di navigazione e di quegli armatori che usano mandare nei porti del Regno piccoli legni a raccoglìervi gli emigranti, i quali poi vengono trasbordati sui grandi piroscafi destinati a fare il viaggio da Marsiglia per l'America.

Interpellato il Consiglio di Stato, nella sua adunanza del 12 corrente mese, esso espresse avviso che la legge sulla emigrazione non consenta il trasporto di emigranti dal Regno con trasbordo nei porti esteri.

Tale parere è convalidato dalle seguenti considerazioni:

Che sebbene la legge 30 dicembre 1888 nelle sue disposizioni non prescriva tassativamente che l'imbarco degli emigranti debba aver luogo nei porti del Regno e non nei porti esteri, pure è certo che essa non può provvedere che alle operazioni eseguite nei porti del Regno, poichè nei porti esteri molte delle disposizioni della stessa legge non potrebbero trovare la loro applicazione.

E per questa considerazione è chiaro che nella legge sia implicito il divieto non solo dell'imbarco che deve cominciare nei porti esteri; ma anche di quello che, iniziato in cabottaggio, nei porti del Regno venga proseguito dietro trasbordo, partendo da porti esteri per l'America.

Che se ciò potesse aver luogo, la legge resterebbe lettera morta, nè le sue prescrizioni e quelle del relativo regolamento potrebbero essere osservate; perchè nei porti esteri non vi sono le commissioni visitatrici delle navi, nè i capitani di porto, che debbono ricevere una copia dei contratti, nè altre autorità che possono provvedere per la osservanza delle condizioni igieniche e di solidità, sicurezza e capienza dei bastimenti; secondo prescrive l'art. 548 e seguenti del regolamento 26 novembre 1879 per l'esecuzione del codice della marina mercantile.